



**Città di Minturno**  
*Medaglia d'Oro al Merito Civile*  
Provincia di Latina

# **IMPOSTA DI SOGGIORNO**

## **REGOLAMENTO**

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 28 febbraio 2017**

**Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 07 dicembre 2017**

**Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 15 marzo 2019**

**Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 08 agosto 2020**

## SOMMARIO

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2 – Presupposto dell'imposta.....	3
Articolo 3 – Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari .....	3
Articolo 4 – Misura dell'Imposta.....	4
Articolo 5 – Esenzioni ed agevolazioni.....	4
Articolo 6 – Decorrenza – Versamento dell'imposta – Obblighi del gestore .....	5
Articolo 7 – Informazioni all'utenza.....	5
Articolo 8 – Controllo e accertamento dell'imposta.....	6
Articolo 9 – Sanzioni amministrative.....	6
Articolo 10- Riscossione coattiva.....	6
Articolo 11 – Rimborsi.....	7
Articolo 12 – Contenzioso.....	7
Articolo 13 – Efficacia del Regolamento.....	7

## **ART. 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23. Esso definisce le modalità di attuazione dell'Imposta di Soggiorno, a partire dall'anno 2018, il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle attività ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## **ART. 2**

### **PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. L'Imposta di Soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 3, ubicate nel territorio del Comune di Minturno, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi nell'anno solare, effettuati nella medesima struttura ricettiva.
3. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere, per tali intendendosi alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel comprensorio turistico di Minturno-Scauri.
4. Con provvedimento della Giunta Comunale vengono specificate le modalità di utilizzo del gettito dell'Imposta di Soggiorno e viene nominato il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno, individuato nel settore Economico-Finanziario, che provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, alla predisposizione ed all'adozione degli atti conseguenti.

## **ART. 3**

### **SOGGETTO PASSIVO E RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Minturno che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tariffari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

**ART. 4**  
**MISURA DELL'IMPOSTA**

L'importo dell'imposta è stabilito annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett f) del TUEL, da un minimo di € 1,00 ad un massimo di € 2,50 per persona/pernottamento, per un massimo di **10** pernottamenti consecutivi.

1. Per i camping, in caso di abbonamenti stagionali superiori a 30 gg, è prevista una misura forfettaria fino a 10 euro per mezzi e/o piazzole a due posti e fino a 20 euro per mezzi e/o piazzole a 4 o più posti.
2. L'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive comunque definite dalla normativa della Regione Lazio, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché dal conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
3. Il Comune di Minturno comunica preventivamente, con tutti i mezzi idonei, alle strutture ricettive, l'importo e la decorrenza, nonché eventuali variazioni delle stesse

**ART. 5**  
**ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI**

1. Sono esenti dal pagamento dell'Imposta di Soggiorno:
  - 1.1. i minori fino al compimento del 12° anno di età e gli anziani oltre il compimento del 70° anno di età;
  - 1.2. i malati che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche e private del territorio provinciale, per un massimo di due persone per paziente.
  - 1.3. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da Autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza, conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria, o per finalità di soccorso umanitario;
  - 1.4. i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
  - 1.5. le persone con disabilità fisica, sensoriale e cognitiva;
  - 1.6. le guide turistiche, gli autisti dei pullman, gli accompagnatori e le persone oggetto di gratuità promozionale da parte degli operatori ;
  - 1.7. i volontari che prestano il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione comunale, ovvero in occasione di emergenze ambientali;
  - 1.8. i lavoratori occupati presso Aziende/Imprese che svolgono attività temporanea nel territorio comunale.
  - 1.9. i cittadini residenti nel Comune di Minturno.
2. Sono previste le seguenti agevolazioni:
  - 2.1. riduzione del 50% dell'imposta per gli studenti in visita d'istruzione sul territorio del Comune di Minturno nei mesi di aprile, maggio e giugno;

2.2. riduzione del 50% dell'imposta per i gruppi organizzati di almeno 25 persone nei mesi di aprile, maggio, giugno, settembre ed ottobre.

3. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, punto 1.2, è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, contenente le generalità degli accompagnatori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente, secondo la normativa del D. Lgs. n. 196 del 2013.

## **ART. 6**

### **DECORRENZA-VERSAMENTO DELL'IMPOSTA- OBBLIGHI DEL GESTORE**

1. L'Imposta di Soggiorno decorre dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno solare.
2. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno al Comune di Minturno **entro il 15 novembre**, per i soggiorni relativi al periodo compreso tra aprile ed ottobre.
4. Il gestore della struttura, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, ha l'obbligo di dichiarare, nel medesimo termine di cui al comma 3, tramite il modello messo a disposizione dal Comune:
  - 4.1. il numero delle presenze rilevate nel periodo di riferimento;
  - 4.2. il periodo di permanenza degli ospiti, con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle esenzioni/agevolazioni di cui all'art.5;
  - 4.3. l'imposta totale incassata;
  - 4.4. gli estremi del versamento effettuato.
5. La dichiarazione è trasmessa, di norma, per via telematica all'Ufficio Tributi del Comune di Minturno.
6. L'imposta è corrisposta dai gestori delle attività ricettive, dai titolari di alloggi privati locati per fini turistici e dalle tipologie previste nell'art. 2 comma 3 del presente regolamento, con bonifico sul conto corrente bancario, postale o con altre modalità indicate dall'amministrazione, riportate sul sito internet del Comune.

## **ART. 7**

### **INFORMAZIONI ALL'UTENZA**

1. I gestori delle strutture sono tenuti ad informare, con avvisi affissi in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni/agevolazioni dell'Imposta di Soggiorno.
2. Il Comune di Minturno è tenuto a comunicare agli ospiti, in proprio, tramite il sito web istituzionale e con gli altri mezzi ritenuti opportuni, la presenza, l'entità e le esenzioni/agevolazioni dell'Imposta di Soggiorno, al fine di fornire una informazione completa a tour operators, agenzie e turisti.

## **ART. 8**

### **CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sul contributo di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'amministrazione - ove possibile, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti - può:
  - 2.1. invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - 2.2. inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
3. Il controllo dell'applicazione e del versamento dell'Imposta di Soggiorno è effettuato, anche a campione, mediante il supporto e le attività del Comando della Polizia Locale e dell'Ufficio Tributi dell'Ente, così come disposto nell'atto di indirizzo di cui alla Delibera della Giunta Comunale n. 56 del 25/03/2020.

## **ART. 9**

### **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Le violazioni alle disposizioni applicative dell'Imposta di Soggiorno sono punite con le sanzioni amministrative tributarie previste dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997 n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, il ritardato oltre 15 giorni o parziale pagamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del D.Lgs. n.471 del 1997 pari al 30% dell'importo del non versato. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'art.16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1977.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6 del presente Regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 500, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art.7 del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 100, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981 n. 689.

## **ART. 10**

### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di contributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo,

secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni.

2. La riscossione coattiva del contributo ha luogo quando l'importo dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni ed interessi, è superiore a € 20,00.

#### **ART. 11 RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'Imposta di Soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine di versamento.
3. Non si procede al rimborso dell'Imposta per importi pari o inferiori a € 20.00.

#### **ART. 12 CONTENZIOSO**

Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 (Disposizioni sul processo tributario).

#### **ART. 13 EFFICACIA DEL REGOLAMENTO**

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dalla data successiva a quella della sua approvazione in Consiglio Comunale.